*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 228

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 11 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **785**.

**Modificazione allo statuto dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania »** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **786**.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e artigianato di Vercelli, ad acquistare un appezzamento di terreno** . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **787**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una eredità** . . . . . . . Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **788**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V.M. con quella di S. Nicolò, nel comune di Segonzano (Trento).** Pag. 5079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **789**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Giusto con quella dei SS. Lorenzo e Giorgio, nel comune di Montespertoli (Firenze)** . . Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **790**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, in Melegnano (Milano)** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **791**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un beneficio corale minore sotto il titolo dell'Immacolata dei Miracoli e di S. Luigi Gonzaga, nel capitolo cattedrale di Ivrea (Torino)** . . . . . . . . . . . . . Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **792**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Molfetta (Bari)** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1967.

**Nomina del presidente dell'Ente di sviluppo in Campania.** Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1967.

**Nomina del presidente del Magistrato alle acque di Venezia e provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.** Pag. 5080

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1967.

**Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)** . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5081

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1967.

**Sostituzione di un membro della prima sezione della Commissione centrale mercati** . . . . . . . . Pag. 5081

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

**Nomina di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile** . . . . . . . . . . . Pag. 5082

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

**Istituzione di nuovi tipi di bollettari del lotto da L. 2000, L. 5000 e L. 10.000** . . . . . . . . . Pag. 5082

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1967.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea tirrenica nel comune di Gizzeria (Catanzaro).** Pag. 5082

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1967.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Volpago del Montello (Treviso).** Pag. 5083

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1967.
**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del lago e del paese di Terlago nel territorio del comune di Terlago (Trento)** . . . . . . . Pag. 5084

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.
**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa dell'Azienda speciale elettricità ed acqua municipalizzata del comune di Scanno (L'Aquila)** . . Pag. 5086

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 settembre 1967.
**Proroga della gestione commissariale del comune di Campagna (Salerno)** . . . . . . . . . . Pag. 5086

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero della sanità:** Elenco n. 75 delle revoche, in seguito a rinuncia, della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4063/R in data 31 maggio 1967 . . Pag. 5087

**Ministero dei lavori pubblici:** Avviso di rettifica Pag. 5091

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Esito di ricorsi. Pag. 5091

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Cibiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967. Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . Pag. 5092

Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5093

Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . Pag. 5093

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5093

Autorizzazione al comune di Bari Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5093

Autorizzazione al comune di Belvì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5093

Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5093

Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967 . . . Pag. 5093

**CONCORSI ED ESAMI**

**Ministero di grazia e giustizia:** Diario delle prove scritte del concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario . . . . . . . . . . Pag. 5093

**Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità:** Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità . . Pag. 5093

**Ministero dei lavori pubblici:** Concorso nazionale per la ideazione e realizzazione di un'opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore . . . . . . . . . . Pag. 5097

**Ufficio medico provinciale di Vicenza:** Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza . Pag. 5098

**Ufficio medico provinciale di Pavia:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia . . Pag. 5098

**Ufficio veterinario provinciale di Forlì:** Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì. Pag. 5099

**REGIONI**

**Regione Trentino-Alto Adige:**

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1967, n. **11**.
**Interventi per il ripristino della viabilità forestale danneggiata dalle alluvioni dei mesi di agosto e novembre 1966.** Pag. 5099

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1967, n. **12**.
**Norma integrativa dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1966, n. 10, concernente la concessione di contributi per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni agricole pregiate** . . . . . . . . . . . . Pag. 5100

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. **785**.

**Modificazione allo statuto dell'« Ente fiera ed esposizioni di Catania ».**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione 12 dicembre 1966, del Consiglio generale dell'Ente, per la modifica all'art. 15 dello statuto predetto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo denominato « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1956, n. 718, è modificato come appresso.

L'art. 15 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Non più tardi del 30 ottobre di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio.

Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere preventivamente esaminati dal Collegio dei revisori dei conti e corredati da una sua relazione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio generale che li approva e dal parere dell'Assessorato per l'industria e commercio della Regione siciliana, che su di essi dovrà essere sentito, saranno presentati al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, rispettivamente, entro il 30 novembre ed il 30 aprile, per l'approvazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 51. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1967, n. **786**.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e artigianato di Vercelli, ad acquistare un appezzamento di terreno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 215 del 13 aprile 1965 e n. 532 del 29 settembre 1965, con le quali la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha stabilito di acquistare dal comune di Vercelli, un secondo appezzamento di terreno per completare l'ampliamento della locale sala di contrattazione delle merci e potenziarne i relativi servizi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

*Articolo unico*

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli, è autorizzata ad acquistare dal comune di Vercelli, un secondo appezzamento di terreno di mq. 266,40 circa sito in quel Comune capoluogo, piazza Risorgimento, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 215 del 13 aprile 1965 e n. 532 del 29 settembre 1965, e cioè al prezzo a corpo di L. 37.562.400.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 52. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **787**.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare una eredità.**

N. 787. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta in suo favore dalla defunta signora Zanetti Catterina Angela in De Maldè, con testamento olografo 3 febbraio 1961, per atto a rogito dott. Giovanni Treccani Chinelli, notaio residente in Brescia, in data 26 novembre 1964, numero 31542 di rep. gen., n. 12613 di racc.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 44. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **788**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V.M. con quella di S. Nicolò, nel comune di Segonzano (Trento).**

N. 788. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° marzo 1967, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia dell'Immacolata Concezione della B.V.M., in frazione Piazzo del comune di Segonzano (Trento), con quella di S. Nicolò in frazione Sevignano dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **789.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Giusto con quella dei SS. Lorenzo e Giorgio, nel comune di Montespertoli (Firenze).**

N. 789. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 10 agosto 1966, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Giusto a Montalbino del comune di Montespertoli (Firenze) con quella dei SS. Lorenzo e Giorgio nella stessa località.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 48. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **790.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, in Melegnano (Milano).**

N. 790. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 10 luglio 1965, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1967, relativo alla erezione della Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, in Melegnano (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 49. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **791.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un beneficio corale minore sotto il titolo dell'Immacolata dei Miracoli e di S. Luigi Gonzaga, nel capitolo cattedrale di Ivrea (Torino).**

N. 791. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea in data 1° marzo 1967, relativo alla istituzione di un beneficio corale minore sotto il titolo dell'Immacolata dei Miracoli e di S. Luigi Gonzaga, nel capitolo cattedrale di Ivrea (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 47. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1967, n. **792.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Molfetta (Bari).**

N. 792. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, in Molfetta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *settembre* 1967
*Atti del Governo, registro n.* 213, *foglio n.* 45. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1967.

**Nomina del presidente dell'Ente di sviluppo in Campania.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, concernente l'organizzazione degli Enti di sviluppo, con il quale la Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera nazionale per i combattenti, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 70 e trasformata in Ente di sviluppo con la precitata legge 14 luglio 1965, n. 901, ha assunto la denominazione di Ente di sviluppo in Campania;

Visti gli articoli 3 e 11 del detto decreto 14 febbraio 1966, n. 257;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente citato ai sensi delle disposizioni di cui sopra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il signor Marcello Santamaria è nominato presidente dell'Ente di sviluppo in Campania per il quadriennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1967

SARAGAT

MORO — RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *agosto* 1967
*Registro n.* 15 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 167

**(9327)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1967.

**Nomina del presidente del Magistrato alle acque di Venezia e provveditore alle opere pubbliche per il Veneto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alle competenze dovute al personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 131;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 luglio 1967 l'ispettore generale del Genio civile dott. ing. Lancetti Luigi è nominato presidente del Magistrato alle acque e provveditore alle opere pubbliche per il Veneto, con lo stipendio di lire 4.458.000 annue lorde.

Art. 2.

Gli organici delle carriere direttive dell'ex coefficiente 900 dell'Amministrazione centrale e del Genio civile dei lavori pubblici constano rispettivamente in 13 e 22 unità di cui una collocata fuori ruolo ai sensi della legge 8 giugno 1966, n. 425.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1967*
*Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 38*

**(9330)**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 agosto 1967.

**Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 2 marzo 1965, con il quale vennero nominati i componenti del Collegio dei sindaci del predetto Istituto;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il predetto Collegio dei sindaci;

Viste le designazioni pervenute;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono nominati componenti il Collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, i signori:

a) *componenti effettivi*:

Guarino dott. Ariberto, con funzioni di presidente, designato dal Ministro per il tesoro;

Rossitto dott. Vincenzo, designato dal Ministro per il tesoro;

Mafferri dott. Antonio, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

La Rosa dott. Carmelo, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

D'Angelo dott. Marco, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

Rocco dott. Luigi, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

Cassandro dott. prof. Paolo Emilio, designato dal Consiglio generale dell'Istituto;

b) *componenti supplenti*:

Santi dott. Pietro, designato dal Ministro per il tesoro;

Raitano rag. Arturo, designato dal Consiglio generale dell'Istituto.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 agosto 1967

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MORO

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per le partecipazioni statali*
BO

**(9225)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1967.

**Sostituzione di un membro della prima sezione della Commissione centrale mercati.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 5, foglio n. 375, con il quale è stata rinnovata la Commissione centrale mercati prevista dall'art. 14 della legge anzidetta;

Vista la lettera n. 211 del 21 ottobre 1966, con la quale il Ministero dell'interno designa, in sostituzione del dott. Carlo De Nardo, nominato prefetto e destinato ad altra sede, il dott. Luigi Pappalardo, quale proprio rappresentante in seno alla sezione ortofrutticola della citata Commissione;

Decreta:

Il dott. Luigi Pappalardo è chiamato a far parte della prima sezione della Commissione centrale mercati istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in sostituzione del dott. Carlo De Nardo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1967

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per la marina mercantile*
NATALI

*Il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 17 *giugno* 1967
*Registro n.* 9, *foglio n.* 189

**(9219)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

**Nomina di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 22 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 50, con il quale è stato ricostituito il Consiglio superiore dalla marina mercantile per il quadriennio 1965-1969, ed è stato nominato membro del Consiglio stesso, fra altri, il capitano di vascello Antonio De Robertis, quale rappresentante dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore della marina;

Visto il foglio n. 2039 in data 8 maggio 1967, con il quale il Ministero della difesa ha designato il capitano di vascello Giovanni Torrisi quale rappresentante dell'Ufficio del capo di Stato Maggiore della marina in sostituzione del capitano di vascello Antonio De Robertis destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il capitano di vascello Giovanni Torrisi è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del capitano di vascello Antonio De Robertis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, add 26 maggio 1967

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *luglio* 1967
*Registro n.* 4, *foglio n.* 167

**(9203)**

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1967.

**Istituzione di nuovi tipi di bollettari del lotto da L. 2000, L. 5000 e L. 10.000.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Ritenuta l'opportunità di istituire bollettari per la raccolta delle giocate al lotto del tipo da L. 2000, da L. 5000 e da L. 10.000;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1967 sono istituiti i bollettari per le giocate al lotto del tipo da L. 2000, L. 5000 e L. 10.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1967

*Il Ministro*: PRETI

**(9198)**

---

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1967.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona litoranea tirrenica nel comune di Gizzeria (Catanzaro).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea tirrenica del comune di Gizzeria (Catanzaro);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Gizzeria (Catanzaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, non ancora modificata nei suoi nuovi aspetti paesistici e costituita da una ridente pianura caratterizzata da vigneti, agrumeti e da una lussureggiante vegetazione sorretta all'interno da un pianoro dolcemente digradante verso il mare, essa offre quadri naturali e suggestivi scorci di rara bellezza, tali da consentire una libera visione della costa Peloritana, dell'Etna, delle Isole Eolie e di tutta la catena dell'Aspromonte;

Decreta:

La zona litoranea tirrenica sita nel territorio del comune di Gizzeria (Catanzaro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a ponente il battente del mare Tirreno; a nord il limite di confine con il comune di Falerna in corrispondenza del torrente « Grima » fino all'incrocio con la strada statale 18 diramazione;

a levante da questo incrocio lungo la statale 18 fino all'altezza della linea di alta tensione per proseguire in linea retta fino ad incontrare nuovamente la predetta strada, per proseguire poi lungo la medesima fino al bivio con la strada provinciale « Zinnavo »; dal predetto bivio proseguendo lungo la strada provinciale fino all'incrocio con l'altra strada provinciale « Bagni Gizzeria Lido »;

a sud dalla provinciale per Zinnavo all'altezza dell'incrocio con il confine comunale in corrispondenza del fiume « Spilinga » fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Gizzeria provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 agosto 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

*Il Ministro per la marina mercantile*
NATALI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro**

*Verbale della seduta del 26 febbraio 1966*

L'anno 1966, il giorno 26 del mese di febbraio si è riunita nel Palazzo della provincia di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta con nota 19 febbraio 1966, n. 418, dal vice presidente, arch. Paolo Paolini, soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Calabria, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Alle ore 10, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nei comuni di Nocera Terinese, Falerna e Francavilla Angitola.

La Commissione decide di prendere in esame solo l'argomento inerente al comune di Gizzeria in quanto i sindaci dei Comuni interessati di Nocera Tirinese, Falerna e Francavilla Angitola risultano assenti, rimandando la trattazione degli argomenti loro riguardanti ad una prossima riunione.

A questo punti il presidente dà la parola al sindaco di Gizzeria il quale fa presente ai componenti la Commissione che la zona da assoggettare a tutela è quella compresa tra Falerna e Santa Eufemia Lamezia.

Questa zona precisa il sindaco, non ancora modificata nei suoi aspetti naturali, è costituita da una ridente pianura caratterizzata da vigneti, agrumeti e da una lussureggiante vegetazione sorretta verso l'interno da un pianoro dolcemente degradante verso il mare.

Essa offre suggestivi scorci di rara bellezza, tali da consentire una libera visione della costa Peloritana, dell'Etna, delle isole Eolie e di tutta la catena dell'Aspromonte.

Il predetto sindaco fa voti perchè la Commissione, in questa sede, deliberi gli opportuni provvedimenti di vincolo della suddetta zona.

La Commissione, pertanto, rilevato che lo spettacolo offerto della zona sopra specificata costituisce effettivamente, col suo ambiente perfettamente conservato nel suo stato naturale, un quadro di rara bellezza, all'unanimità decide di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3) e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona compresa entro i seguenti limiti:

a ponente il battente del mare Tirreno; a nord il limite di confine con il comune di Falerna in corrispondenza del torrente « Grima » fino all'incrocio con la strada statale 18 diramazione;

a levante da questo incrocio lungo la statale 18 fino alla altezza della linea di alta tensione per proseguire in linea retta fino ad incontrare nuovamente la predetta strada, per proseguire poi lungo la medesima fino al bivio con la strada provinciale Zinnavo; dal predetto bivio proseguendo lungo la strada provinciale fino all'incrocio con l'altra strada provinciale « Bagni Gizzeria Lido »;

a sud dalla provinciale per Zinnavo all'altezza dell'incrocio con il confine comunale in corrispondenza del fiume « Spilinga » fino al mare.

Alle ore 12 la seduta ha termine.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto.

**(9332)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1967.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Volpago del Montello (Treviso).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata il viale e una parte della Villa Saccardo-Petrocchi nel comune di Volpago del Montello;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Volpago del Montello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso di cose immobili avente un caratteristico e tradizionale aspetto

per la rilevante dimora di alberature di alto fusto ed altre essenze arboree a coronamento della Villa Saccardo-Petrocchi, formando un'attraente zona verde di grande interesse godibile da più punti di vista;

Decreta:

La zona del viale e parco della Villa Saccardo-Petrocchi sita nel territorio del comune di Volpago del Montello ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è rappresentata dai mappali 54, 55, 56, 57, 58, 74-*a*) e 74-*b*) sez. C, foglio II - allegato *A* - di proprietà della ditta Consorti Saccardo, nonchè sui mappali 73-*a*) e *b*) e 59 stesso foglio e sezione per una profondità di metri 3 dal confine del citato mappale 74-*a*) e *b*).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Volpago del Montello provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 agosto 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso**

*Verbale n.* 57

(Stralcio viale e parco Villa Saccardo)

Ordine del giorno

(*Omissis*).

2. Proposta di vincolo a' sensi art. 9 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, del viale e parco della Villa Saccardo-Petrocchi di Volpago del Montello.

La seduta ha inizio alle ore 9,30 presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Treviso.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio di Treviso:

Esaminata la richiesta della Soprintendenza ai monumenti di Venezia, conseguente al divieto di eseguire ulteriori lavori, per la costruzione del nuovo edificio scolastico di Volpago del Montello, su parte dei mappali 73 e 74 sez. *C* Volpago, foglio II allegato *A*, frazionati ed espropriati alla ditta Saccardo, divieto notificato in data 31 dicembre 1966 a' sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al comune di Volpago, possessore del fondo;

Considerato che l'intervento ministeriale appare giustificato dal grave danno che l'erigendo edificio indubbiamente arrecherebbe al complesso di cose immobili rappresentato dalla Villa Saccardo-Petrocchi, dal giardino che la circonda e dal retrostante viale di accesso da via della Farmacia, che per trovarsi nel centro dell'abitato di Volpago, non solo vi costituisce una attraente zona verde ma, sopratutto, un caratteristico aspetto di notevole valore estetico, la cui perdita lascerebbe inevitabilmente il posto ad una fungaia di case e casette, pluri od unifamiliari e di nuove strade, che, se pur illuminate con molto neon, non per questo sarebbero meno brutte e guasterebbero irrimediabilmente un altro angolo caratteristico del territorio provinciale, degno di essere conservato e valorizzato.

Ritenuto che il « brolo » della Villa Saccardo, già attraversato dal viale di accesso verso via della Farmacia, su cui sboccava con un leggiadro e pregevole cancello in ferro battuto, ora rimesso in pristino, risulta parte integrante del complesso suddetto, almeno per la parte rappresentata dal mapp. 74;

Ritenuto altresì che per un'efficace tutela di questa bellezza naturale sia indispensabile estendere il vincolo al mapp. 58, adiacente alla barchessa della villa, e per metri 3 oltre i confini est ed ovest del mapp. 74, al fine di salvaguardare la visuale panoramica del parco che si gode dalla strada della Farmacia.

A' sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497,

Propone

il vincolo di tutela sulla zona del comune di Volpago del Montello, segnata in giallo nella allegata planimetria, e rappresentata dai mappali 54, 55, 56, 57, 58, 74-*a*) e 74-*b*) sezione C, foglio II, allegato *A*, di proprietà della ditta Consorti Saccardo, nonché sui mappali 73-*a*) e *b*) e 59 stesso foglio e sezione per una profondità di metri 3 dal confine col citato mappale 74-*a*) e *b*).

La proposta messa ai voti dal presidente viene approvata da tutti i membri presenti, escluso il sindaco di Volpago che si astiene per i motivi indicati in premessa.

Esaurito così l'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 11.

**(9057)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1967.

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona panoramica del lago e del paese di Terlago nel territorio del comune di Terlago (Trento).**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona panoramica del lago e del paese di Terlago nel territorio del comune di Terlago;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Terlago (Trento);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Terlago che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da una conca perfettamente delimitata e geologicamente configurata da erosione glaciale entro le pendici della Paganella e di monte Gaza e le dorsali che delimitano la valle dell'Adige, presenta un ambiente assai suggestivo ricco di ampie visuali panoramiche, con al centro l'antico abi-

tato di Terlago in pittoresca ubicazione, da cui, in degradante declivio coltivato, si giunge al lago, formando il tutto un quadro naturale di incomparabile bellezza;

Decreta:

La zona panoramica del lago e del paese di Terlago, sita nel territorio del comune di Terlago (Trento), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « partendo a sud dal confine catastale del Comune nei pressi del bivio fra la statale della Gardesana e la strada che porta al paese di Terlago, si segue il confine comunale in direzione sud-ovest e quindi si prosegue a nord-ovest fino a occidente del monte Mezzana q. 750; indi proseguendo verso nord non lungi dal culmine di detto monte si giunge a q. 582 e al crinale fino a raggiungere il confine del settore già vincolato del lago di La Mar; si segue detta delimitazione fino al crinale montuoso che prospetta sulla valle dell'Adige e quindi verso est, per l'orlo della conca si tocca e si segue la linea del confine catastale di Terlago fino a ricongiungersi verso sud al bivio della statale della Gardesana ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Terlago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 28 agosto 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

---

**Commissione provinciale per la tutela della bellezze naturali di Trento**

*Verbale della seduta della Commissione suddetta, tenutasi a Trento il* 10 *dicembre* 1966

L'anno 1966 millenovecentosessantasei, addì 10 dieci del mese di dicembre, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e Bolzano, Castello del Buonconsiglio, via Bernardo Clesio, 5.

A seguito di regolare avviso di convocazione a mente dell'art. 5 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi riunita la Commissione provinciale predetta nelle persone dei signori:

(*Omissis*).

Ad ore 9,20 antimeridiane, constatata la presenza di sufficiente numero di membri della Commissione agli effetti della validità delle deliberazioni di cui a seguito, il presidente dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare il prestabilito

*Ordine del giorno*:

1. Zona panoramica del lago e del paese di Terlago, in comune di Terlago (Trento).
2. Eventuali.

Ad 1. dell'ordine del giorno: Il presidente della Commissione informa anzitutto il suintestato rappresentante sui criteri, le modalità e le particolari norme che regolano l'esercizio della tutela ambientale e panoramica delle zone di dichiarato interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento.

Il sindaco del comune di Terlago rappresenta i timori della sua Amministrazione e dei suoi censiti nei riguardi della proposta inclusione della zona di Terlago nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, pensando che il regime di vincolo possa soffocare ogni iniziativa volta all'incremento economico e particolarmente turistico della zona.

Dal soprintendente e dallo stesso presidente viene obiettato che il vincolo non comporta particolari ostacoli all'espansione economica e turistica della zona protetta, come è ampiamente dimostrato di fatto nelle già esistenti quarantadue zone vincolate della provincia di Trento, ma a disciplinare ogni forma di sano e coerente sviluppo in armonia e nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio tutelato.

Il rappresentante dell'Unione agricoltori della provincia di Trento dott. Giuseppe De Langer chiede al sindaco quale sia in argomento l'opinione della civica Amministrazione di Terlago ed in particolare della classe degli agricoltori della zona.

Il sindaco manifesta che anche negli agricoltori è viva la preoccupazione per l'instaurazione del vincolo, benchè non siano chiare le ragioni che la giustifichino.

Il presidente assicura che nessuna particolare prevenzione è da ritenersi fondata nei riguardi dell'ambiente agricolo, che, in regime di vincolo, non può che essere favorito costituendo elemento fondamentale del paesaggio.

Anche il rappresentante dell'Amministrazione regionale forestale rileva l'opportunità della proposta vincolazione nell'interesse stesso dell'ambiente tutelato.

Il presidente infine riassunti i termini della discussione, e configurata la delimitazione della zona, pone ai voti la deliberazione sulla inclusione della « Zona panoramica del lago e del paese di Terlago », in territorio del comune di Terlago con la seguente motivazione e delimitazione:

« La zona in esame è costituita da una conca perfettamente delimitata da una corona di colline rocciose e dalle colline stesse. La conca è di origine glaciale e presenta spiccate caratteristiche carsiche. All'orlo settentrionale della breve pianura, non lontano dalle prime pendici del monte Gaza, è situato il paese di Terlago, in assai pittoresca posizione. L'abitato, il quale, tra altri edifici, vanta un castello ed alcuni bei palazzi (Tabarelli De Fatis, Cesarini Sforza, Altenpurger) è di notevole interesse anche artistico ed ha mantenuto fino a questo momento quasi intatte le proprie caratteristiche e la propria unitarietà.

Attraverso un non esteso tratto di aperta campagna si giunge al lago, il quale per la propria vicinanza alla città di Trento e per le intrinseche attrattive è ormai avviato ad un crescente sviluppo turistico. Di notevole interesse ai fini paesistici l'antica chiesetta di San Pantaleone, eretta ad occidente del lago su di uno sperone roccioso.

Ad est del lago un ampio vallone di escavazione glaciale, chiamato Monpiana, porta all'orlo roccioso che si affaccia sulla valle dell'Adige.

Un'attrattiva particolare deriva alla conca, assai suggestiva oggi nell'equilibrio delle sue componenti, dalla posizione ai bordi della strada nazionale che da Trento porta a Riva ed al lago di Garda. Da tale arteria le bellezze panoramiche offerte dalla conca di Terlago costituiscono senza dubbio uno dei pregi più notevoli, di indiscutibile interesse pubblico. La zona è meritevole di una tutela specifica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

Delimitazione:

Partendo a sud dal confine comunale nei pressi del bivio tra la strada statale della Gardesana e la strada che porta al paese di Terlago si segue il confine comunale stesso in direzione sud-ovest e quindi nord-ovest fino ad occidente del monte Mezzana (m. 750). Indi proseguendo verso nord non lungi dal culmine di tale monte ci si porta a quota 582 e quindi al crinale seguendo il quale si raggiunge il confine della zona vincolata dei laghi di Lamar; si segue la delimitazione stessa fino al crinale sulla valle dell'Adige, e infine ad est per l'orlo della conca si raggiunge e segue il confine comunale di Cadine e ci si ricongiunge a sud al bivio accennato all'inizio ».

La votazione segue per alzata di mano:

Esprimono voto favorevole alla inclusione della suddetta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, il presidente e i suintestati membri rappresentanti degli indu-

striali, dei professionisti nonchè il vicepresidente, mentre esprimono voto negativo il dottor Giuseppe De Langer, rappresentante degli agricoltori, nonchè il sindaco del comune di Terlago.

Ad 2 dell'ordine del giorno: Il presidente accenna alla situazione del settore di Folgaria, in cui non sembra che siano osservate col dovuto scrupolo le prescrizioni e le norme sulla tutela ambientale. Saranno eseguiti accertamenti a cura del soprintendente ed eventualmente adottati i provvedimenti del caso.

Essendosi esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 11,20 antimeridiane.

(9333)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

**Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa dell'Azienda speciale elettricità ed acqua municipalizzata del comune di Scanno (L'Aquila).**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative al trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 1° dicembre 1964, con la quale il comune di Scanno (L'Aquila) ha chiesto all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, per la propria Azienda speciale elettricità e acqua municipalizzata, ai sensi dell'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche;

Considerato che il Consiglio comunale di Scanno (L'Aquila) con deliberazione n. 22 in data 1° luglio 1967 — approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di L'Aquila con provvedimento n. 6794/4 nella seduta del 16 agosto 1967 — ha deciso di revocare la predetta domanda di concessione nonchè la relativa deliberazio consiliare n. 89 in data 30 novembre 1964;

Ritenuto che l'impresa appartenente alla Azienda speciale elettricità ed acqua municipalizzata del comune di Scanno (L'Aquila) rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa della Azienda speciale elettricità ed acqua municipalizzata del comune di Scanno (L'Aquila) è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione alla Azienda speciale elettricità ed acqua municipalizzata del comune di Scanno (L'Aquila) dei beni eventualmente non ritenuti secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(9329)

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 settembre 1967.

**Proroga della gestione commissariale del comune di Campagna (Salerno).**

*Relazione illustrativa*

Con decreto dell'On. Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1967 venne sciolto il Consiglio comunale di Campagna e nominato commissario straordinario, per la provvisoria amministrazione del Comune, il dott. Alfonso Giordano, consigliere di 1ª classe.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Campagna impone la proroga della gestione straordinaria.

Infatti, la soluzione dei numerosi complessi problemi affrontati dal commissario straordinario per normalizzare la vita amministrativa dell'Ente verrebbe compromessa o, quanto meno, ritardata dalla interruzione dell'attuale gestione straordinaria.

Pertanto, con decreto in data odierna, viene prorogata di tre mesi la gestione straordinaria in atto presso il comune di Campagna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Salerno, addì 2 settembre 1967

p. *Il prefetto*: ROMEO

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 giugno 1967, con il quale si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Campagna ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del consigliere di 1ª classe dott. Alfonso Giordano;

Considerato che, con l'11 settembre 1967, verrà a scadere il termine di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale formā parte integrante;

Visti l'art. 323 del citato testo unico e l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale al comune di Campagna, affidata al dott. Alfonso Giordano, consigliere di 1ª classe, è prorogata a termine di legge a decorrere dall'11 settembre 1967.

Salerno, addì 2 settembre 1967

p. *Il prefetto*: ROMEO

(9409)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

**Elenco n. 75 delle revoche, in seguito a rinuncia, della registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4063/R in data 31 maggio 1967.**

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *Ascorfene*, 5 fiale × 5 cc. | Angelini Francesco, via Flaminia, 111, Ancona | 19- 4-1951 | 678 | 15-12-1966 |
| 2 | *Linidox*, 6 fiale × 5 cc. | Id. | 8- 6-1955 | 10131 | 15-12-1966 |
| 3 | *Linidox*, 6 fiale × 3 cc. | Id. | 10- 2-1958 | 10131/1 | 15-12-1966 |
| 4 | *Linidox pediatrico*, 6 supposte | Id. | 4- 6-1957 | 10131/C | 15-12-1966 |
| 5 | *Liquicillina*, flac. × 30 cc. di sospens. per uso orale | Id. | 11- 9-1953 | 8088 | 15-12-1966 |
| 6 | *Pansulfa*, categ. liquicillina flac. × 30 cc.; flac. × 60 cc. | Id. | 28- 7-1953 | 2257/G | 15-12-1966 |
| 7 | *Vasokellina*, 30 compresse | Id. | 13- 4-1951 | 4687 | 15-12-1966 |
| 8 | *Vitamina B1 Lugaresi* (iniett. per uso veterinario), 4 flaconcini × 5 cc. | Lugaresi & C., via Berengario di Carpi, 15, Bologna | 17- 3-1959 | 14889 | 30-12-1966 |
| 9 | *Prevagil*, 6 ovuli vaginali | Cyanamid Italia S.p.A. (già registrata a nome della ditta Alfar, viale Libertà, 137, Catania | 9-10-1959 | 15951 | 11- 2-1965 |
| 10 | *Eutus* (già *Niscotus*), 12 capsule da mg. 120 | Eufarma (già registrata a nome della ditta Italnysco, via delle Panche, 44, Firenze | 21- 7-1961 | 15788 | 8- 3-1966 |
| 11 | *Cobaltiamina*-1.500, 1 flaconc. da 2,5 cc. liof. con annessa fiala solv. × 2,5 cc.<br>*Cobaltiamini*-600, 5 fiale liof. + 5 fiale da 1 cc. di solvente | Falorni, via G. Bechi, 3, Firenze | 7- 3-1960 provvisorio<br>9- 2-1960 provvisorio | 14225 | 30- 6-1965 |
| 12 | *Clorodin*, 10 supposte da mg. 60 | Ist. Farmaco-Biologico Stroder, via Ripoli, 207/V, Firenze | 21- 5-1958 | 13035/A | 27-12-1966 |
| 13 | *Press-Control*, 10 fiale × 2 cc. da mg. 50 | Id. | 24-11-1956 | 10379/1 | 27-12-1966 |
| 14 | *Glicerobi*, 5 e 10 fiale × 2 cc. senza Vit. B12 | Sierochimica, via degli Alfani, 42, Firenze | 14- 4-1956 | 8547/C | 28- 9-1966 |
| 15 | *Glicerobi*, 12, 5 e 10 fiale × 2 cc. con Vit. B12 | Id. | 19- 1-1954 | 8547/D (già 8547) | 28- 9-1966 |
| 16 | *Glicerobi* 12, flac. da gr. 165 di sciroppo senza ferro | Id. | 14- 4-1956 | 8547/B | 28- 9-1966 |
| 17 | *Jodarsile*, flac. sciroppo da gr. 180 | Dott. G. Del Piano, via Valturio, 7, Rimini (Forlì) | 2-10-1951 | 5323 | 3- 1-1967 |
| 18 | *Ascavit*, 5 fiale × 2 cc. + 5 fiale × 1 cc.; 5 fiale × 5 cc. + 5 fiale × 1 cc.; 5 fiale × 10 cc. + 5 fiale × 2 cc.; | Farmaceutici dott. E. Coli, via Guinigi, 11, Lucca | 4- 5-1949 | 1872 | 31-12-1966 |
| 19 | *Balsamoleina*, flac. da gr. 30 di pomata per uso esterno | Id. | 11- 3-1950 | 3046 | 31-12-1966 |
| 20 | *Broncosanol Efedrina*, flac. sciroppo da gr. 150 | Id. | 27- 4-1960 | 3354/A | 31-12-1966 |
| 21 | *Canfol*, 10 fiale × 2 cc. tipo semplice; flac. gocce × 15 cc. tipo semplice; 10 fiale × × 2 cc. con stricnina; flac. gocce × 15 cc. con stricnina; 10 fiale × 2 cc. sparteina; flac. gocce × 15 cc. con sparteina; | Id. | 23- 8-1950 | 3791 | 31-12-1966 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | *Coemin*, 5 fiale × 5 cc. . . . . . . . . . . | Farmaceutici dott. E. Coli, via Guinigi, 11, Lucca | 17-3-1951 | 4640 | 31-12-1966 |
| 23 | *Ferriodarseno*, flac. sciroppo da gr. 150 . . | Id. | 3- 4-1950 | 3167 | 31-12-1966 |
| 24 | *Glucolattone*, 6 fiale × 2,5 cc. . . . . . . | Id. | 30- 5-1956 | 9877/A | 31-12-1966 |
| 25 | *Iljod*-B1, 10 fiale × 1 cc. . . . . . . . . . . | Id. | 22- 8-1961 | 881 | 31-12-1966 |
| 26 | *Iljod*-B1, 10 fiale × 3 cc. . . . . . . . . . | Id. | 22- 8-1961 | 881/1 | 31-12-1966 |
| 27 | *Iljod*-B1, 6 fiale × 5 cc. . . . . . . . . . | Id. | 22- 8-1961 | 881/2 | 31-12-1966 |
| 28 | *Protiodene*, flac. × gr. 30 di soluzione . . . | Id. | 30- 6-1950 | 3602 | 31-12-1966 |
| 29 | *Sterodin*, 2 fiale × 1 cc. da 500.000 U.I. . . | Id. | 13-10-1953 | 8218 | 31-12-1966 |
| 30 | *Sterodin*, 40 compresse . . . . . | Id. | 22- 9-1954 | 8218/A | 31-12-1966 |
| 31 | *Veratrol*, 40 confetti da gr 0,40 . . . . . . | Id. | 11- 9-1956 | 10157 | 31-12-1966 |
| 32 | *Rami*, 5 supposte per bambini . . . . . . | A. Angiolini & C., via Balzaretti, 9, Milano | 29- 8-1959 | 3052/B-1 | 3- 3-1967 |
| 33 | *Iodo-Bioxilasi*, 5 fiale × mg. 10 + 5 fiale × × 2 cc. | Anonima Chimico Farmaceutica, via Macedonio Melloni, 75 | 7- 8-1953 | 8032 | 31-12-1966 |
| 34 | *Serinfosfan*, 10 supposte da gr 0,030 . . . | Id. | 7- 3-1958 | 13628 | 31-12-1966 |
| 35 | *Tiotiamina*, 10 fiale × 2 cc. da mg. 20 . . . | A. Saita, piazza Regano, 9, Milano | 17- 3-1961 | 18388 | 29-12-1966 |
| 36 | *Tiotiamina*, 30 confetti da mg. 10 . . . . . | Id. | 17- 3-1961 | 18388/A | 29-12-1966 |
| 37 | *Be. Total*, serie iniett. tipo forte boccetta da 20 cc. + fiale solvente × 9 cc. | Carlo Erba S.p.A., via Imbonati, 24, Milano | 13- 8-1958 | 850/2 | 19-10-1966 |
| 38 | *Diidrostreptomicina solfato* (inettabile), flac da gr 5 | Farber Ref, via Imperia, 35, Milano | 24- 2-1965 | 9754 | 13- 2-1967 |
| 39 | *Coraden*, 10 compresse; 5 fiale × 1 cc. . . . | Lab Biofarmacoterapico (già registrata a nome della ditta Lab. Farmac. Vanoni), Casarile (Milano) | 25-10-1951 | 5518 | 19-10-1961<br>2- 9-1966 |
| 40 | *Corazol*, 6 fiale × 1 cc. . . . . . . . . . | Lab. Biofarmacoterapico (già registrata a nome della ditta Fidap) | 7- 4-1959 | 5115 | 25- 8-1966 |
| 41 | *Glottyl*, flac. gocce da gr. 30 . . . . . . . | Lab. P. Astier, viale Abruzzi, 32, Milano | 5-11-1959 | 14448 | 31- 1-1967 |
| 42 | *Glottyl*, 45 confetti . . . . . . . . . . . | Id. | 5-11-1959 | 14448/A | 31- 1-1967 |
| 43 | *Lyxanthine Granulare Astier*, flac. da gr. 50 granuli | Id. | 8- 3-1952 | 6030 | 31- 1-1967 |
| 44 | *Kinortine*, 40 compresse . . . . . . . . | Id. | 2-10-1950 | 3939 | 31- 1-1967 |
| 45 | *Kola Granulare Astier*, scat. da gr. 100 di granuli | Id. | 27- 9-1957 | 13024 | 31- 1-1967 |
| 46 | *Titane Coirre*, scat. da gr. 105 di polvere . . | Id. | 28- 1-1948 | 1101 | 31- 1-1967 |
| 47 | *B1 Vitamina Ganassini*, 6 fiale × 2 cc.; 20 confetti da gr. 0,25 | Istituto Ganassini, via Gaggia, 16, Milano | 2- 4-1954 | 8796 | 21-12-1966 |
| 48 | *B1* Vitamina Ganassini, 10 supposte da gr. 2 | Id. | 25- 8-1956 | 8796/A | 21-12-1966 |
| 49 | *Reumina B1*, 3 fiale × 8 cc. + 3 fiale × 2 cc.; 5 fiale × 8 cc + 5 fiale × 2 cc | Ist Medicamenta, via G. B Morgagni, 32, Milano | 12- 2-1952 | 5932 | 26- 1-1967 |
| 50 | *Nicalgene*, 20 compresse da gr. 0,025 . . . | *Medici Domus*, S. Vittore Olona (Milano) | 4- 2-1955 | 24 | 30- 1-1962 |
| 51 | *Nicalgene*, 5 supposte . . . . . . . | Id. | 4- 2-1955 | 24/A | 30- 1-1962 |
| 52 | *Nicalgene*, 2 e 5 fiale × 2 cc. da gr 0,10 . . | Id. | 20- 8-1953<br>14- 2-1958 | 24/B | 30- 1-1962 |
| 53 | *Atires*, 12 compresse . . . . . . . . . | Ormonoterapia Richter, via Chioggia, 2, Milano | 18- 5-1957 | 12548 | 15-12-1966 |
| 54 | *Hematon*, flac. sciroppo da 175 cc. (gr 200) senza stricnina; flac. sciroppo 175 cc (gr. 200) con stricnina | Id. | 24- 8-1950 | 3734 | 15-12-1966 |
| 55 | *Postipofisan* (già *Ipofisi Posteriore*), 25 compresse | Id. | 20-10-1943 | 81 | 30- 5-1951 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | *Ovacrin*, 3 fiale × 1 ml. da mg. 1; 30 compresse da gr. 0,02 sublinguali | Ormonoterapia Richter, via Chioggia, 2, Milano | 2-10-1951 | 5383 | 15-12-1966 |
| 57 | *Tiroide Richter*, 100 compresse . . . . . | Id. | 27- 6-1950 | 3544 | 15-12-1966 |
| 58 | *Pantopon*, 20 compresse . . . . . . . . | Prodotti Roche, piazza Durante, 11, Milano | 16- 4-1951 | 4776 | 20-12-1966 |
| 59 | *Pantopon*, 2 fiale × 1 ml. . . . . . . . . | Id. | 21- 1-1959 | 4776/A | 20- 2-1967 |
| 60 | *Pantopon*, flac. gocce × 10 ml. al 10% . . . | Id. | 16- 4-1951<br>21- 1-1959 | 4776/B | 20- 2-1967 |
| 61 | *Biokanten*, 10 fiale × 2 cc. . . . . . . . . | Soc. Italiana Schoum, via Leoncavallo, 2, Milano | 30-10-1943 | 34 | 15- 2-1967 |
| 62 | *Iposum*, 21 compresse da g. 0,50 . . . . | Id. | 6-11-1958 | 13932/B | 15- 2-1967 |
| 63 | *Adeol* (uso umano), flac. gocce × 10 cc. per uso orale | L. Zambeletti, via L. Zambeletti, 12, Milano | 20- 5-1943 | 29 | 16- 1-1967 |
| 64 | *Adeol* (per uso veterinario), 3 fiale × 2 cc. | Id. | 21- 3-1951 | 29/A | 16- 1-1967 |
| 65 | *Corazone Efedrina*, 20 tavolette . . . . . | Id. | 24- 3-1950 | 3134 | 7- 2-1967 |
| 66 | *Bismiochinina*, 3 supposte . . . . . . . | Prochena, via Manara, 1-*bis*, Parma | 30- 7-1952 | 6812 | 28- 2-1967 |
| 67 | *Canforal Efedrina*, flac. gocce da 25 ml. 6 fiale da 2 ml. | Id. | 3- 3-1951 | 4591 | 28- 2-1967 |
| 68 | *Canforal Sparteina*, 6 fiale × 2 ml. . . . . | Id. | 9- 3-1951 | 4584 | 28- 2-1967 |
| 69 | *Dialgina*, 6 supposte . . . . . . | Id. | 21-12-1959 | 16349 | 28- 2-1967 |
| 70 | *Neo-Policalcica Bromata*, 6 fiale × 10 cc. uso endovenoso | Id. | 5- 5-1951 | 4742 | 28- 2-1967 |
| 71 | *Stomofilina* (colluttorio), flac. da gr. 100 . . | Id. | lettera<br>10- 7-1953 | 6018 | 28- 2-1967 |
| 72 | *Vitabil*, flac. sciroppo da gr. 120 . . . . | Id. | 5- 5-1950 | 834 | 28- 2-1967 |
| 73 | *Vitabil*, 20 compresse . . . . . . . | Id. | 16- 9-1950 | 834/A | 28- 2-1967 |
| 74 | *Micotiazone*, 20 compresse . . . . . . . | Camillo Corvi, stradone Farnese, 118, Piacenza | 14- 6-1951 | 5040 | 23-11-1966 |
| 75 | *Protamina Zinco Cristallinsulina*, fiala × 5 cc. da 200 U.I. per cc. | Baldacci, via S. Michele degli Scalzi, 59, Pisa | 26- 3-1943 | 11 | 16- 1-1967 |
| 76 | *Trinevrina Gel* 500 (categ.), 3 fiale × mcgr. 500 con annesse 3 fiale di solvente | Lab. Guidotti & C., via Trieste, 40, Pisa | 21-12-1959 | 11124/C | 3- 3-1966 |
| 77 | *Trinevrina Gel* 1000 (serie di categoria), 3 fiale × mcgr. 1000 con annesse 3 fiale di solvente | Id. | 21-12-1959 | 11124/C-1 | 3- 3-1966 |
| 78 | *Poliepar*, flac. sciroppo da gr. 100 . . . | Sidus-Ist. Biochimico Nazionale, via Tiburtina km. 15, Roma | 18- 7-1956 | 10196/A | 15- 9-1966 |
| 79 | *Dextrosal B1*, 4 e 25 compresse tipo semplice | Jamco-Lab. Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Jamco Company di New York, via L. Luzzatti, 13-*A*, Roma | 13-10-1953<br>23-11-1953 | 8193 | 8-10-1966 |
| 80 | *Dextrosal B1*, 4 e 25 compresse con clorofilla | Id. | 13-12-1954 | 8193/A | 8-10-1966 |
| 81 | *Colassina*, 5 fiale × 5 cc. . . . . . . . | G. M. Lancisi, via Chisimaio, 32, Roma | 18- 9-1957 | 12962 | 1- 1-1967 |
| 82 | *Filladina*, 2 fiale × 5 cc. . . . . . . . . | Id. | 16- 9-1958 | 14217 | 1- 1-1967 |
| 83 | *Trichoster*, 30 tavolette da mg. 100 . . | Id. | 16- 1-1963 | 18373 | 1- 1-1967 |
| 84 | *Trichoster*, flac. da gr. 100 al 2% di polvere effervescente per lavande vaginali | Id. | 16- 1-1963 | 18373/A | 1- 1-1967 |
| 85 | *Trichoster*, 10 candelette vaginali da mg. 250 | Id. | 16- 1-1963 | 18373/B | 1- 1-1967 |
| 86 | *Verbascina*, 16 fiale × 2 cc. uso endomuscolare; 6 fiale × 5 cc. uso endovenoso | Id. | 31- 7-1945 | 190 | 1- 1-1967 |
| 87 | *Adizolo*, 10 supposte da gr. 1 . . . . . . | Tiber S.p.A. (già registrata a nome della ditta Alfa Farmaceutici), via Prenestina, 707, Roma | 30- 6-1954 | 9099/A | 11- 5-1965 |

| N. d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | *Adizolo*, 10 fiale × 2 cc. da gr. 0,125 . . . . | Tiber S.p.A. (già registrata a nome della ditta Alfa Farmaceutici), via Prenestina, 707, Roma | 8- 8-1956<br>9- 5-1961 | 9099/D | 11- 5-1965 |
| 89 | *Adizolo*, 20 capsule da gr. 0,125 . . . . . . | Id. | 8- 8-1956<br>9- 5-1961 | 9099/E | 11- 5-1965 |
| 90 | *A. Crivit*, flac. gocce × 55 cc.; 1 fiale × 3 cc. urto | Ist. Biologico Chemioterapico ABC, via Crescentino, 25, Torino | 21-11-1949 | 1225 | 31-12-1966 |
| 91 | *Ad. Crivit*, flac. gocce × 5 cc.; 1 fiala × 3 cc. urto | Id. | 29- 3-1950 | 1222 | 31-12-1966 |
| 92 | *Aluban*, 20 e 40 compresse . . . . . . . . | Id. | 2- 2-1952 | 5906 | 31-12-1966 |
| 93 | *B1. Crivit*, 6 fiale × 1 cc. da mg. 5; 3 fiale × 2 cc. da mg. 50 | Id. | 11- 3-1948 | 1226 | 31-12-1966 |
| 94 | *B2. Crivit*, 20 compresse . . . . . . . . | Id. | 22- 6-1948 | 1229 | 31-12-1966 |
| 95 | *Biliron*, 20 compresse; 3 fiale × 5 cc. . . . | Id. | 20-10-1947 | 730 | 31-12-1966 |
| 96 | *Biolactina*, 12 fiale × 2,5 cc. uso orale . . | Id. | 10- 9-1957 | 12930 | 31-12-1966 |
| 97 | *Bis.Lip.Sol.*, 3 e 10 fiale × 1 cc. 3 supposte | Id. | 5- 4-1952 | 6182 | 31-12-1966 |
| 98 | *Calciotimo*, flac. × gr. 70 di sciroppo tipo normale | Id. | 2- 9-1950 | 3837 | 31-12-1966 |
| 99 | *Canfosol*, flac. gocce × 25 cc. tipo semplice; 6 fiale × 2 cc. con sparteina; 6 fiale × 1,5 cc. con efedrina; flac. gocce × 25 cc. efedrina; 20 compresse con efedrina | Id. | 17- 3-1950 | 3083 | 31-12-1966 |
| 100 | *Coli Vaccino*, 6 fiale × 1,5 cc. uso intramusc. | Id. | 24- 1-1958 | 14739 | 31-12-1966 |
| 101 | *D. Crivit*, flac. gocce × 10 cc. 1 fiala × 2 cc. | Ist. Biologico Chemioterapico ABS | 11- 3-1948 | 1224 | 31-12-1966 |
| 102 | *Estrormon*, 3 fiale × 1 cc. da mg. 1 . . . | Id. | 27-12-1949 | 2790 | 31-12-1966 |
| 103 | *Eugon. Gono. Vaccino Misto*, 6 fiale × 1,5 cc. tipo normale | Id. | 26- 3-1959 | 14849 | 31-12-1966 |
| 104 | *Lipocinnamil ABC*, 10 fiale × 2 cc. . . . | Id. | 16- 5-1960 | 17396 | 31-12-1966 |
| 105 | *Lipocinnamil ABC* (cat. gomenolato), 10 fiale × 2 cc. | Id. | 24- 6-1960 | 17396/A | 31-12-1966 |
| 106 | *Litiophan*, 20 compresse da gr. 0,50; 40 confetti da gr. 0,25 | Id. | 17- 4-1950 | 3229 | 31-12-1966 |
| 107 | *Neocol*, flac. sciroppo da gr. 180 . . . . . . | Id. | 24- 6-1960 | 17490 | 31-12-1966 |
| 108 | *Neocol*, 40 cachets . . . . . . . . . . . | Id. | 24- 6-1960 | 17490/A | 31-12-1966 |
| 109 | *Ormo* 3, 20 compresse sublinguali . . . . . | Id. | 21- 7-1954 | 9168 | 31-12-1966 |
| 110 | *P. Crivit*, 10 compresse da g. 0,20 . . . . . | Id. | 26- 8-1947 | 815 | 31-12-1966 |
| 111 | *Progestormon*, 3 fiale × 1 cc. g. 0,002 . . . | Id. | 20- 3-1950 | 3084 | 31-12-1966 |
| 112 | *Protormon*, 4 fiale × 1 cc. da g. 0,005 . . . | Id. | 29- 3-1950 | 3145 | 31-12-1966 |
| 113 | *Reumazin*, 30 compresse . . . . . . . . | Id. | 27- 4-1957 | 12470 | 31-12-1966 |
| 114 | *Soluzione Ipertensiva ABC* (categoria e serie di categoria), 3 fiale × 20 cc.; 1 fiala × 50 cc. | Id. | 4- 6-1951 | 4153 | 31-12-1966 |
| | *Soluzione Ipertensiva ABC*, 1 fiala × 100 cc.; 1 fiala × 250 cc.; 1 fiala × 500 cc. | Id. | 4- 6-1951 | 4153 | 31-12-1966 |
| 115 | *Sulfantibion*, 20 compresse; 10 supposte . . | Id. | 18- 2-1954 | 8656 | 31-12-1966 |
| 116 | *Sulfantibion*, 40 confetti . . . . . . . . | Id. | 26- 4-1956 | 8656/A | 31-12-1966 |
| 117 | *Tifo. Fagina*, 12 tubetti × 2,5 cc. uso orale | Id. | 11- 1-1956 | 10729 | 31-12-1966 |
| 118 | *Vaccino Antipiogeno Misto*, 6 fiale × 1,5 cc. tipo normale | Id. | 10- 1-1959 | 14636 | 31-12-1966 |
| 119 | *Kolapeptide*, flac. granulare da gr. 100 . . | Taricco, via Carlo Alberto, 29, Torino | 13-11-1961 | 7294/A | 22-12-1966 |
| 120 | *Caf. Biotina* (iniett.), flac. da gr. 1 . . . . . | Russi & C., strada Mongreno, 71, Torino | 12- 9-1959 | 15699 | 30-12-1966 |

| N d'ordine | SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni | DITTA E SEDE | Data di registrazione | Numero di registrazione | Data dichiarazione di rinuncia |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | *Deidrocolina*, 5 fiale × 2 ml.; 5 fiale × 5 ml.; 3 fiale × 10 ml.; 20 compresse | VE.BI. - Ist. Biochimico Veneto Spinea (Venezia) | 27- 4-1954 | 8884 | 3-12-1966 |
| 122 | *Monocalcio Arsenicale Magnesiaco*, 10 fiale × × 2 cc. | S.A.I.S., via Grazioli, 2, Mestre (Venezia) | 6- 5-1950 | 2973/A | 31-12-1966 |
| 123 | *Neogeno Sedativo*, flac. sciroppo × 120 cc. | Id. | 21- 2-1958 | 13398/B | 31-12-1966 |
| 124 | *Salicol*, flac. sciroppo × 60 cc. . . . . . . | Id. | provvisorio 26-10-1961 provvisorio 24- 8-1962 | 12848 | 31-12-1966 |
| 125 | *Vitamina C Sais*, 6 fiale × 2 cc. da gr. 0,20 | Id. | 7-11-1952 | 7232 | 31-12-1966 |
| 126 | *Vitamina C Sais*, 10 fiale × 1 cc. da gr. 0,10 | Id. | 15- 2-1954 | 7232/A | 31-12-1966 |
| 127 | *Vitamina D2 Sais*, 2 fiale × 2 cc. da mgr. 15 | Id. | 30-10-1952 | 7206 | 31-12-1966 |
| 128 | *Casmen* (uso veterinario), 5 fiale × 20 cc. | Zambon Farmaceutici, via Cappuccini, 40, Vicenza | 8- 4-1959 | 14957 | 31-12-1966 |
| 129 | *Laxovete* (uso veterinario), flac. × gr. 200 di emulsione | Id. | 4- 8-1949 | 2248 | 31-12-1966 |
| 130 | *Vetesulf* (uso veterinario), flac. × 100 cc. iniettabile | Id. | 6- 9-1961 | 11783 | 31-12-1966 |

**(6858)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967: « Nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, nel terzo comma delle premesse, dove è detto: « . . . per la durata di quattro mesi, . . . », deve leggersi: « . . . per la durata di quattro anni, . . . ».

**(9341)**

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

## Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 181, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 6 febbraio 1962 dal sig. Murolo Vittorio avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'articolo 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 188, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 5 febbraio 1962 dal sig. Giacci Casimiro, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

**(9213)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 183, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal sig. Guerra Vincenzo avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 186, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal sig. Gallelli Felice Pasquale, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello tato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

**(9214)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 185 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal sig. Catizzone Antonio, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 182, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 20 dicembre 1961 dal sig. Aloia Alberto avverso il mancato inquadramento ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

**(9215)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 187, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal sig. Scorza Giuseppe, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1967, registro n. 4 C.F.S., foglio n. 184 è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 25 febbraio 1963 dal sig. Gallelli Armando, avverso il mancato inquadramento tra gli operai permanenti dello Stato, ai sensi dell'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

**(9216)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.266.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9310)**

**Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Setzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a, sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9351)**

**Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.073.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9307)**

**Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.092.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9308)**

**Autorizzazione al comune di Collevecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Collevecchio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.655.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9309)**

**Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Grottolella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.570.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9311)**

**Autorizzazione al comune di Cibiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Cibiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.358.293, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9312)**

**Autorizzazione al comune di Salvitelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Salvitelle (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.250.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9313)**

**Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.244.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9314)**

**Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Controne (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.778.143, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9315)**

**Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.783.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9316)**

**Autorizzazione al comune di Donada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Donada (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.691.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9317)**

**Autorizzazione al comune di Saracinesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Saracinesco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.282.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9318)**

**Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Montelibretti (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.924.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9319)**

**Autorizzazione al comune di Simala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Simala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9352)**

**Autorizzazione al comune di Villaurbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967, il comune di Villaurbana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9353)**

**Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(9354)**

**Autorizzazione al comune di Bari Sardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Bari Sardo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9355)**

**Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9356)**

**Autorizzazione al comune di Borore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Borore (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9357)**

**Autorizzazione al comune di Galtelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967, il comune di Galtelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(9358)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte del concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario**

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a centodieci posti di vice cancelliere e vice segretario, indetto con decreto ministeriale 13 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 28 febbraio successivo, avranno luogo in Roma nei giorni 19, 20 e 21 ottobre 1967, con inizio alle ore 8.

La prova scritta dell'esame facoltativo di lingua tedesca avrà luogo in Roma, il giorno 23 ottobre 1967, alle ore 8.

**(9487)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di inserviente in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, recante provvedimenti in favore delle vedove ed orfani di guerra e per causa di servizio;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per lavoro;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di posti stabilite dalle citate disposizioni, è attualmente disponibile un posto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato ad un posto di inserviente in prova (ex coeff. 142) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A)* cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*B)* compimento degli studi elementari (5ª elementare);

*C)* buona condotta;

*D*) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

*E*) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

*b*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

*c*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*d*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

*e*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*f*) per i profughi dai territori esteri;

*g*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

*a*) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) Il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

6) Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro e per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

*b*) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

*c*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

*d*) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio ordinamento carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra Amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

Essa non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione dei sei decimi.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato, costituirà per ciascun candidato il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa del giorno, dell'ora e dei locali in cui la predetta prova pratica avrà luogo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Per sostenere la suddetta prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata;

*b*) tessera postale;

*c*) porto d'armi;

*d*) patente automobilistica;

*e*) passaporto;

*f*) carta di identità;

*g*) libretto ferroviario.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova pratica dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennnaio 1957, n. 3.

A tal fine:

*a*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

*b*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*g*) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*h*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedessche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

*i*) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato della Amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*l*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

*m*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

*o*) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle procedenti lettere *h*) e *i*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331

rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*p*) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*q*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dai soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1950, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

*r*) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*s*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*t*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*u*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *t*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

*v*) i candidati civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori o gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

*w*) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta bollata, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi di provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

*x*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare;

*y*) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *d*), dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella del vincitore del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'Ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 6, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti sarà assunto in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Al vincitore del concorso ammesso all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *luglio* 1967
*Registro n.* 7, *foglio n.* 186

**(8646)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di una opera artistica da collocare nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717, modificate dalla legge 3 marzo 1960, n. 237;
Visti i decreti ministeriali 2390 del 19 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1966 al registro n. 20, foglio n. 191 e n. 991 del 13 settembre 1966 registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1966, registro n. 20, foglio n. 190, con il quale è stato approvato il progetto 22 febbraio 1963, riguardante i lavori per la costruzione di un fabbricato viaggiatori ed accessori nelle stazioni di Albisola Superiore e Celle della variante alla linea in esercizio Genova-Ventimiglia nel tratto Varazze-Savona, lavori compresi nel riordino dei servizi ferroviari nella provincia di Savona;
Considerato che nel detto edificio dovrà essere realizzata un'opera d'arte;
Considerato che l'importo dell'opera da eseguire supera la somma di L. 2.000.000 per cui è necessario bandire un concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione dell'opera stessa;
A termini della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale fra artisti italiani per la ideazione e la realizzazione di un'opera artistica nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria di Albisola Superiore.

Art. 2.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1967

*Il Ministro*: MANCINI

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE

Art. 1.

E' indetto un concorso nazionale fra artisti italiani per l'esecuzione di un'opera d'arte destinata alla decorazione del fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Albisola Superiore.

Descrizione dell'opera:

L'opera dovrà consistere in un pannello scultoreo ad alto rilievo in ceramica policroma resistente agli agenti atmosferici per la cui ideazione l'artista è libero di scegliere il soggetto cui l'opera stessa deve ispirarsi.

L'opera dovrà avere una superficie netta di materiale ceramico non inferiore a metri quadrati dieci e sarà applicata sulla parete esterna del prospetto del fabbricato viaggiatori, a destra della pensilina d'ingresso alla stazione, parete dietro la quale si sviluppa la scala di accesso agli alloggi.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare tutti gli artisti che abbiano la cittadinanza italiana.

Per partecipare al concorso ogni artista dovrà presentare i seguenti elaborati e documenti:

*a*) un bozzetto dell'opera nella scala 1:4;

*b*) un particolare al vero della misura di ml. 1 × 0,50 dal quale risulti il materiale, la tecnica prescelta e la colorazione;

*c*) un'esauriente relazione illustrativa dell'opera con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzeranno ed alle modalità previste per il collocamento in sito;

*d*) una dichiarazione su carta legale con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere preso esatta conoscenza delle condizioni locali e particolari che possono influire sulla esecuzione dell'opera;

*e*) l'offerta su carta legale con la quale il concorrente dichiari d'impegnarsi ad eseguire l'opera per il compenso di cui al successivo art. 6 e dichiari altresì che il compenso stesso è pienamente remunerativo a tutti gli effetti e comprensivo di tutti gli oneri connessi alla esecuzione dell'opera medesima, ivi inclusi eventuali ponteggi, lavori preparatori, trasporto in loco, opere di fissaggio ed eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, pavimenti o di altre parti dell'edificio interessate dall'opera d'arte.

La suddetta offerta, firmata per esteso, dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di nascita e indirizzo del concorrente.

Nel caso di concorrenti in gruppo l'offerta, firmata da tutti i concorrenti, dovrà indicare il nome del concorrente cui viene affidato il mandato di rappresentare gli altri negli eventuali successivi rapporti con l'Amministrazione;

*f*) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta legale.

Art. 3.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*), *b*) e la relazione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 non dovranno recare il nome o la firma degli autori, ma soltanto un motto prescelto e la seguente intestazione: « Concorso nazionale per un'opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione ferroviaria di Albisola Superiore ».

La dichiarazione di cui alla lettera *d*) e l'offerta di cui alla lettera *e*) ed il certificato di cittadinanza italiana, di cui alla lettera *f*) o i certificati in caso di concorrenti in gruppo, saranno chiusi in una busta opaca che dovrà essere sigillata sui lembi di chiusura e che dovrà recare il motto prescelto e l'intestazione: « Offerta e documenti per il concorso nazionale per un'opera d'arte nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione di Albisola Superiore ».

Art. 4.

Gli elaborati artistici di cui alle lettere *a*) *b*) ed il plico contenente gli atti ed i documenti di cui alle lettere *e*) *d*) ed *f*) contraddistinto dal motto prescelto e dalla succitata intestazione, dovranno pervenire entro le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana all'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2.

Art. 5.

Gli elaborati artistici e gli altri documenti ed atti saranno esaminati dalla Commissione giudicatrice che sarà costituita a sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni a maggioranza semplice e, esclusi gli elaborati non rispondenti alle prescrizioni del bando, sceglierà il bozzetto ritenuto più idoneo in base all'esame dei bozzetti stessi e degli elaborati ed atti di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) del precedente art. 2.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi artistici, estetici e tecnici dei singoli bozzetti.

Compiuta la scelta, la Commissione procederà alla apertura delle buste sigillate per individuare gli autori delle opere presentate.

Qualora nessuna delle opere presentate a giudizio insindacabile della Commissione venisse ritenuta meritevole di realizzazione, la Commissione si pronuncerà in proposito inappellabilmente.

Il risultato dei lavori della Commissione giudicatrice verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento di vincitore del concorso nazionale dell'artista la cui opera risulterà prescelta avverrà con l'approvazione del contratto stipulato per la realizzazione e per la collocazione in sito dell'opera stessa.

Nel contratto dovranno essere incluse le eventuali direttive che la Commissione abbia suggerito per la migliore riuscita dell'opera e l'artista dovrà uniformarsi alle direttive stesse senza pretendere maggiori compensi oltre quello stabilito nel successivo art. 6.

Art. 6.

Il compenso per la realizzazione dell'opera d'arte di cui al presente bando è stabilito a corpo nella misura di L. 6.138.000 comprensivo, oltre che del premio, di tutti gli oneri per la progettazione per la completa esecuzione, per la collocazione in sito, per gli eventuali punteggi, per i lavori preparatori, per il trasporto in loco, per le opere di fissaggio, per gli eventuali lavori necessari al ripristino di pareti, pavimenti o di altre parti dell'edificio interessate dall'opera d'arte, e per quant'altro possa occorrere per la sua realizzazione.

Art. 7.

Le modalità di corresponsione del predetto compenso di L. 6.138.000, sono le seguenti:

il 20 % del prezzo a corpo al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % all'affidamento dei lavori;

una seconda rata pari al 40 % del prezzo a corpo, al netto delle prescritte ritenute del 10,50 % dopo che la Direzione dei lavori avrà potuto accertare che la lavorazione dell'opera sia stata eseguita, a proprio insindacabile giudizio, per almeno il 75 %;

il restante 40 % del prezzo a corpo, sempre al netto delle ritenute di cui sopra, sarà pagato ad opera completamente ultimata e consegnata. Il pagamento del saldo, corrispondente all'importo delle ritenute di cui sopra, verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione e previo nulla osta da parte della competente Sovraintendenza alle gallerie.

Sul saldo in parola verrà effettuata a norma dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, la ritenuta del 2 % dell'intero importo dell'opera, da destinare a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Art. 8.

Il contratto di cui al precedente art. 5 disciplinerà i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista riconosciuto vincitore ed ogni spesa dipendente dal contratto stesso, nessuna esclusa, sino al collaudo dell'opera d'arte resta a carico dell'artista.

Art. 9.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera in sito, è stabilita in dieci mesi decorrenti dalla data dell'affidamento che risulterà da apposito verbale. In caso di ritardo, sarà applicata una penale di L. 10.000 per ogni giorno impiegato in più.

La gestione dei lavori e la direzione degli stessi verrà espletata dal dirigente l'Ufficio delle nuove costruzioni ferroviarie di Savona.

Art. 10.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun titolo e per nessun motivo ai concorrenti che non risultano vincitori.

Art. 11.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà degli autori e dovranno essere ritirati non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del risultato dei lavori della Commissione giudicatrice, mentre il bozzetto presentato dall'artista riconosciuto vincitore del concorso rimarrà di proprietà della Amministrazione dei lavori pubblici.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità ed obbligo per la conservazione e la integrità degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio dopo che sia trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni.

Art. 12.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme e le condizioni stabilite nel presente bando.

Roma, addì 6 luglio 1967

*Il Ministro*: MANCINI

(9247)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Domenicantonio Petullà, dichiarato vincitore della condotta medica di Foza con decreto n. 3039 del 3 aprile 1967, ha rinunciato all'assegnazione;

Vista la graduatoria dei vincitori dichiarati idonei, approvata con decreto n. 2790 in data 23 marzo 1967 e tenuto conto delle preferenze espresse dai concorrenti stessi per le singole sedi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Ezio Bordignon è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Foza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, del proprio Ufficio e del Comune interessato.

Vicenza, addì 24 agosto 1967

*Il medico provinciale*: CAROLA

(9064)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 100 del 9 gennaio 1967 e n. 1158 del 16 febbraio 1967, con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1965;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

*Presidente*:

Bianchi dott. Valter, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

*Componenti*:

Bruno dott. Roberto, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Cavalieri dott. Enrico, medico provinciale di 1ª classe, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pavia;

Moracci prof. Espedito, direttore della clinica ostetrica-ginecologica dell'Università di Pavia;

Bertolotto prof. Ugo, specialista e libero docente in ostetricia e ginecologia;

Pirola Teresa, ostetrica condotta di Mortara.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pavia

Le prove di esame avranno luogo presso la clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Pavia, Ospedale policlinico San Matteo, almeno dopo un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunque non prima del 15 ottobre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Pavia e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 24 agosto 1967

*Il medico provinciale*: LANZARINI

(9249)

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/423 in data 30 gennaio 1967, con cui venne bandito il concorso al posto di veterinario aggiunto igienista di Forlì;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le note n. 300.IX.Sez.2.II.32.C/502 in data 15 luglio 1967 del Ministero della sanità e n. 1180, in data 15 marzo 1967 della prefettura di Forlì;

Viste le designazioni effettuate dal Comune interessato, nonchè dell'Ordine dei veterinari rispettivamente con note n. 6064 del 13 marzo 1967 e n. 71 del 15 febbraio 1967;

Visto l'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modifiacto con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista del comune di Forlì, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Seccia dott. Rosario, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo di patologia generale veterinaria ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Bologna;

Messieri prof. Albino, docente fuori ruolo in clinica medica veterinaria;

Reggiani dott. Renzo, veterinario igienista del comune di Piacenza.

*Segretario*:

Grimaldi dott. Nicola, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del proprio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esame si svolgeranno presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quello del Comune interessato.

Forlì, addì 26 agosto 1967

*Il veterinario provinciale*: SANCHINI

(9194)

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1967, n. **11.**

**Interventi per il ripristino della viabilità forestale danneggiata dalle alluvioni dei mesi di agosto e novembre 1966.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'8 agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire il ripristino della viabilità forestale danneggiata a seguito delle eccezionali avversità meteoriche dei mesi di agosto e novembre dell'anno 1966, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni, di altri enti pubblici e delle Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, proprietari di boschi contributi in conto capitale per le spese occorrenti alla riparazione e ricostruzione delle strade che sono al servizio del loro patrimonio forestale.

I contributi possono essere concessi, a domanda degli enti interessati, fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, sulla base di un preventivo predisposto d'ufficio dal competente Ispettorato distrettuale delle foreste e rimesso all'ente interessato entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Al medesimo fine l'Amministrazione regionale ha facoltà di concedere, per la parte di spesa non coperta dal contributo, di cui all'articolo precedente, un concorso annuo costante fino al 4,75 per cento annuo, per un periodo non superiore ai dieci anni, sull'ammontare originario dei mutui eventualmente accesi dagli enti di cui all'articolo 1 presso istituti di credito.

Agli enti interessati che non intendano o non possano accendere il mutuo previsto dal comma precedente, il concorso viene corrisposto direttamente.

Nel caso in cui l'ente interessato abbia acceso un mutuo, il concorso è corrisposto direttamente all'istituto mutuante, in due semestralità posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, ed è dovuto per tutto il periodo di ammortamento.

Art. 3.

Le domande per l'ammissione ai benefici previsti dagli articoli 1 e 2 devono essere presentate dagli enti interessati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate dal preventivo di spesa di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Sul preventivo di spesa, approvato dalla Direzione generale dei servizi forestali, non è richiesto il parere degli organi consultivi di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31.

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al quale è affidata la materia dell'economia montana e delle foreste, determina in via di massima l'ammontare del contributo in conto capitale e la misura del concorso di cui all'articolo 2.

La concessione del contributo e del concorso previsti dalla presente legge viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa presentazione — da parte degli enti interessati — della deliberazione dell'organo competente che autorizza l'esecuzione dei lavori, corredata dal relativo piano finanziario. Lo stesso decreto stabilisce anche i termini per l'esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Il competente Ispettorato ripartimentale delle foreste esercita la vigilanza in corso d'opera e provvede all'accertamento della regolare esecuzione dei lavori in conformità del preventivo approvato.

La liquidazione del contributo e del concorso previsti dalla presente legge è disposta dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori. In corso d'opera è tuttavia ammessa la liquidazione di acconti fino all'80 per cento dell'ammontare del contributo in conto capitale in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Le semestralità del concorso di cui all'articolo 2 saranno erogate, dopo l'ultimazione delle opere, alle scadenze indicate allo stesso articolo 2, a decorrere dall'esercizio 1968.

Art. 5.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con quelle disposte dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 6.

La mancata regolare esecuzione delle opere nel termine previsto, salvo proroga, comporta la revoca dei benefici concessi.

Art. 7.

Le provvidenze previste dai precedenti articoli 1 e 2 possono essere concesse anche per le opere effettuate in dipendenza dell'evento dannoso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per il conseguimento degli scopi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio 1967 la spesa di lire 320.000.000.

Per la concessione del concorso di cui all'articolo 2 è autorizzato a carico dell'esercizio 1968 il limite di impegno di lire 27.500.000. Le relative annualità saranno iscritte nel bilancio della Regione degli esercizi dal 1968 al 1977.

Alla copertura dell'onere di lire 320.000.000 a carico dell'esercizio 1967 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 1030 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

All'onere di lire 27.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1977 si farà fronte con parte della disponibilità derivante dalla cessazione della spesa di lire 320.000.000 di cui al primo comma.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui verranno disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 agosto 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

---

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1967, n. **12**.

**Norma integrativa dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1966, n. 10, concernente la concessione di contributi per il miglioramento ed il potenziamento delle produzioni agricole pregiate.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *dell'8 agosto* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La misura massima del contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 luglio 1966, n. 10, quando trattasi di iniziative effettuate secondo i criteri previsti dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è elevata al 75 per cento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 4 agosto 1967

*Il Presidente della Giunta regionale*
DALVIT

Visto, p. *Il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

**(9324)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.